

l'articolo 9 del Codice di commercio vengono iscritti come elettori in loro vece i loro legali tutori: per le Società ed i Corpi morali vengono iscritti i rispettivi presidenti.

Art. 15.

Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiano compiuto il ventunesimo anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili.

Art. 16.

Non sono elettori nè eleggibili:

a) gl'interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicizia, per delitti contro le libertà politiche, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro;

c) gli ammoniti ed i soggetti alla vigilanza speciale, finchè dura l'ammonizione o la vigilanza;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità;

e) i falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 17.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti quando sappiano leggere e scrivere, siano almeno da un anno proprietari, conduttori o lavoratori, risiedano da un anno nel Comune e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5-7 e 8, numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, modificata con l'articolo 32 del Regio Decreto 1° dicembre 1899, n. 6509.

Art. 18.

I Comizii elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

Art. 19.

Qualunque proprietario o conduttore o lavoratore sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al Tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili,

le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

Art. 20.

Il presidente ed i vice-presidenti prima di entrare in ufficio prestano, avanti al pretore della sede del Collegio, il giuramento secondo la formula stabilita per i funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 21.

Il presidente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dichiara costituito il collegio. Il collegio nel costituirsi fissa il giorno e l'ora delle udienze dell'ufficio di conciliazione e della giuria.

Il presidente può con sua ordinanza convocare la giuria per udienze straordinarie ogni qualvolta debba pronunciarsi sopra questioni urgenti.

Dopo di che i proprietari e conduttori scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe dei lavoratori un vice-presidente.

Altrettanto fanno i lavoratori rispetto ai proprietari e conduttori.

I proprietari e conduttori scelgono poi a schede segrete fra gli eletti della loro classe la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la giuria. Altrettanto faranno i lavoratori scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

Art. 22.

La votazione non è valida se alla stessa non abbia preso parte almeno il terzo degli elettori iscritti per ciascuna classe.

Sono eletti a primo scrutinio i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei suffragi.

Non riuscendo eletto nel primo scrutinio il numero prescritto dei *probi-viri*, si completerà con una seconda votazione alla quale si procederà nell'ottavo giorno dalla prima. Al secondo scrutinio, per essere eletto, basta la maggioranza relativa dei voti.

Se gli elettori iscritti nella lista dell'una o dell'altra classe non avessero a concorrere alla elezione, il presidente dal tribunale entro otto giorni dal secondo scrutinio eleggerà i *probi-viri* estraendoli a sorte nella lista di quella classe che si è astenuta dalla votazione.